

GAZZETTA UFFICIALE

DELLE

COMUNITÀ EUROPEE

4 OTTOBRE 1967

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

10° ANNO N. 239

SOMMARIO

COMUNITA ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

<i>Regolamento n. 616/67/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1967, relativo al rimborso delle spese effettuate dal Regno del Belgio, nel settore dello zucchero durante la campagna di commercializzazione 1966-1967</i>	1
<i>Regolamento n. 617/67/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1967, relativo agli scambi di carni bovine salate o in salamoia</i>	2
<i>Regolamento n. 663/67/CEE della Commissione, del 3 ottobre 1967, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala</i>	3
<i>Regolamento n. 664/67/CEE della Commissione, del 3 ottobre 1967, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto</i>	5
<i>Regolamento n. 665/67/CEE della Commissione, del 3 ottobre 1967, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali</i>	7

INFORMAZIONI

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DIRETTIVE E DECISIONI

67/599/CEE :

<i>Decisione della Commissione, del 14 settembre 1967, relativa alla fissazione dell'importo massimo della restituzione valido per le esportazioni dei bovini vivi verso i paesi terzi</i>	8
--	---

INTESE E POSIZIONI DOMINANTI (articoli da 85 a 90 del Trattato che istituisce la C.E.E.)

67/600/CEE :

<i>Comunicazione in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, relativa ad una domanda d'attestazione negativa (IV/666)</i>	10
---	----

(segue)

SOMMARIO (seguito)

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

<i>67/601/CEE :</i>	
<i>Rettifica al bando di gara n. 623</i>	<i>12</i>
<i>67/602/CEE :</i>	
<i>Nota aggiuntiva al bando di gara n. 624</i>	<i>13</i>
<i>67/603/CEE :</i>	
<i>Rettifica al bando di gara n. 625</i>	<i>13</i>

INFORMAZIONI GENERALI

Proposte dalla Commissione al Consiglio

<i>67/604/CEE :</i>	
<i>Modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate di architetto (proposte dalla Commissione al Consiglio il 16 maggio 1967)</i>	<i>15</i>

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 616/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 3 ottobre 1967

relativo al rimborso delle spese effettuate dal Regno del Belgio, nel settore dello zucchero durante la campagna di commercializzazione 1966-1967

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che il regolamento n. 130/66/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1966, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾ ha previsto, all'articolo 6, di assicurare l'adempimento della responsabilità finanziaria della Comunità a titolo dell'anno 1966-1967 in taluni settori, tra cui quello dello zucchero ; che è pertanto necessario determinare l'importo di detta responsabilità e stabilire le condizioni in cui essa si attua,

1. In deroga alle disposizioni degli articoli da 2 a 8 del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ⁽²⁾ e dell'articolo 2, del regolamento n. 130/66/CEE, le spese effettuate dal Regno del Belgio durante la campagna 1966-1967 a favore della commercializzazione dello zucchero danno luogo ad un rimborso a titolo della sezione garanzia del Fondo, fermo restando che detto rimborso non può superare un importo di 4 milioni di unità di conto.

2. Le spese di cui al paragrafo 1 formano oggetto della domanda di rimborso presentata dal Regno del Belgio in applicazione dell'articolo 9, del regolamento n. 17/64/CEE e della decisione relativa all'intervento del Fondo, adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10 dello stesso regolamento per il periodo di contabilizzazione 1966-1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 3 ottobre 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. SCHILLER

⁽¹⁾ GU n. 165 del 21. 9. 1966, pag. 2965/66.

⁽²⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

REGOLAMENTO N. 617/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 3 ottobre 1967

relativo agli scambi di carni bovine salate o in salamoia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 14/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 18,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'articolo 5, del regolamento n. 14/64/CEE prevede che, se è riscosso un prelievo per uno dei prodotti indicati nell'allegato I, è riscosso nella stessa misura un prelievo per i prodotti che figurano nella sezione corrispondente dell'allegato II; che le carni bovine salate o in salamoia non figurano nel suddetto allegato II;

Considerando che le importazioni nella Comunità di carni salate o in salamoia in provenienza dai paesi terzi sono aumentate notevolmente negli ultimi mesi; che queste importazioni possono, in talune circostanze, entrare direttamente in concorrenza con le importazioni di carni congelate; che risulta quindi necessario stabilire una correlazione tra i regimi applicabili rispettivamente alle carni congelate e alle carni salate o in salamoia; che a tal fine, purché sia stato riscosso un prelievo sulle carni congelate, è opportuno prevedere l'applicazione di un prelievo all'importazione di carni salate o in

salamoia in provenienza dai paesi terzi, fissandone l'importo in funzione dell'importo del prelievo applicabile alle carni congelate, senza che possa essere inferiore a quest'ultimo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :*Articolo 1*

Quando un prelievo è riscosso all'importazione in provenienza dai paesi terzi di carni congelate della specie bovina domestica, è riscosso un prelievo anche all'importazione in provenienza dai paesi terzi di carni della specie bovina, salate o in salamoia, della voce ex 02.06 C della tariffa doganale comune.

L'importo del prelievo, per ciascuna delle presentazioni di carni salate o in salamoia, è almeno uguale all'importo del prelievo applicabile alla corrispondente presentazione di carni congelate di cui all'allegato del regolamento n. 47/64/CEE ⁽²⁾.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 20, del regolamento n. 14/64/CEE.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 3 ottobre 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. SCHILLER

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 562/64.

⁽²⁾ GU n. 72 del 9. 5. 1964, pag. 1142/64.

REGOLAMENTO N. 663/67/CEE DELLA COMMISSIONE
del 3 ottobre 1967
che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai
semolini di grano o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

Considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano e di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento n. 246/67/CEE⁽²⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

Considerando che, in funzione dei prezzi offerti e dei corsi odierni di cui la Commissione ha avuto

conoscenza, i prelievi attualmente in vigore devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1967.

Per la Commissione

B. HERINGA

Direttore Generale Aggiunto

⁽²⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽¹⁾ GU n. 138 del 1°. 7. 1967, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 3 ottobre 1967 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	u.c./tm
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	45,58
ex 10.01	Frumento duro	37,48
10.02	Segala	35,08
10.03	Orzo	31,50
10.04	Avena	24,81
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	33,33 ⁽¹⁾
10.05 B	Granturco altro	33,33
10.07 A	Grano saraceno	0
ex 10.07 B	Miglio	10,55
ex 10.07 B	Sorgo e durra	30,19
ex 10.07 B	Non nominati	0
11.01 A	Farine di frumento o di spelta	69,800
11.01 B	Farine di frumento segalato	69,800
ex 11.01 C	Farine di segala	59,500
ex 11.02 A I	Semole e semolini di frumento duro	67,770
ex 11.02 A I	Semole e semolini di frumento tenero	75,180

⁽¹⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

REGOLAMENTO N. 664/67/CEE DELLA COMMISSIONE**del 3 ottobre 1967****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

Considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento n. 247/67/CEE⁽²⁾ e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato ;

Considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in

vigore, devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :*Articolo 1*

La tabella dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, prevista all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, è fissata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1967.

Per la Commissione

B. HERINGA

Direttore Generale Aggiunto

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. 138 del 1° 7. 1967, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 3 ottobre 1967 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

(u.c./tm)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,35	0,35	0,35
ex 10.01	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	1,25	1,25	1,35
10.05 B	Granturco altro	0	1,25	1,25	1,35
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
ex 10.07 B	Miglio	0	0	0	5,25
ex 10.07 B	Sorgo e durra	0	1,20	1,20	1,20
ex 10.07 B	Non nominati	0	0	0	0

(u.c./100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2
ex 11.07 A I (a)	Malto non torrefatto, di frumento, presentato sotto forma di farina	0	0,062	0,062	0,062	0,062
ex 11.07 A I (b)	Malto non torrefatto, di frumento, altro	0	0,047	0,047	0,047	0,047
ex 11.07 A II (a)	Malto non torrefatto, d'orzo, presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
ex 11.07 A II (b)	Malto non torrefatto, d'orzo, altro	0	0	0	0	0
ex 11.07 A III (a)	Malto non torrefatto, altro, presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
ex 11.07 A III (b)	Malto non torrefatto, altro, non nominato	0	0	0	0	0
ex 11.07 B I	Malto torrefatto, di frumento	0	0,054	0,054	0,054	0,054
ex 11.07 B II	Malto torrefatto, d'orzo	0	0	0	0	0
ex 11.07 B III	Malto torrefatto, altro	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO N. 665/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 1967

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

Considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento n. 624/67/CEE⁽²⁾ e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato;

Considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, è neces-

sario modificare il correttivo applicabile alla restituzione dei cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1967.

*Per la Commissione***B. HERINGA***Direttore Generale Aggiunto*⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. 235 del 29. 9. 1967, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 3 ottobre 1967 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	(u.c. / tm)			
		Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
ex 10.01	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	- 1,25	- 2,40
10.03	Orzo	0	0	- 1,50	- 1,05
10.04	Avena	0	0	- 2,65	+ 2,55
10.05 B	Granturco altro	0	+ 1,25	+ 1,35	0
10.07 A	Grano saraceno	—	—	—	—
ex 10.07 B	Miglio	—	—	—	—
ex 10.07 B	Sorgo e durra	—	—	—	—
ex 10.07 B	Non nominati	—	—	—	—

INFORMAZIONI

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 1967

relativa alla fissazione dell'importo massimo della restituzione valido per le esportazioni dei bovini vivi verso i paesi terzi

(67/599/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 14/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾,

Visto il regolamento n. 150/64/CEE della Commissione, del 27 ottobre 1964, relativo al regime delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, nel settore delle carni bovine ⁽²⁾, ed in particolare l'articolo 3,

Considerando che per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento n. 14/64/CEE, l'importo della restituzione applicata da uno Stato membro deve essere superiore alla differenza media — stabilita dalla Commissione — per le prime due delle quattro settimane che precedono il primo lunedì di ogni mese, tra il prezzo constatato sul mercato di questo Stato membro e il primo elemento del prezzo all'importazione ;

Considerando che il prezzo all'importazione comprende due elementi ; che il secondo elemento di questo prezzo è stato fissato all'articolo 2, del regio-

lamento n. 63/64/CEE ⁽³⁾ modificato dal regolamento n. 140/64/CEE ⁽⁴⁾ ;

Considerando che il prezzo constatato sul mercato dello Stato membro ed il prezzo all'importazione validi dal 4 al 10 settembre e dall'11 agosto al 17 settembre 1967 sono fissati rispettivamente dalle decisioni della Commissione del 31 agosto e 7 settembre 1967,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'importo massimo della restituzione valido per le esportazioni verso i paesi terzi dei prodotti elencati nell'allegato I del regolamento n. 14/64/CEE è fissato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1967.

Per la Commissione

Il vicepresidente

S. L. MANSOLT

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 526/61.

⁽²⁾ GU n. 171 del 15. 10. 1964, pag. 2697/64.

⁽³⁾ GU n. 92 del 10. 6. 1964, pag. 1414/64.

⁽⁴⁾ GU n. 116 del 23. 10. 1964, pag. 2618/64.

ALLEGATO

Importo massimo della restituzione all'esportazione di bovini vivi verso i paesi terzi per il periodo dal 2 ottobre 1967 al 5 novembre 1967*(u.c. / 100 kg peso vivo)*

	Belgio	Germania (R.f.)	Francia	Italia	Lussem- burgo	Paesi Bassi
Bovini	29,346	24,863	25,275	30,679	28,857	24,219
Vitelli	31,535	45,593	32,258	47,902	42,375	40,696

INTESE E POSIZIONI DOMINANTI

*(articoli da 85 a 90 del Trattato che istituisce la C.E.E.)***Comunicazione in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 (1), relativa ad una domanda d'attestazione negativa (IV/666)**

(67/600/CEE)

1. Il 29 ottobre 1967 la società anonima *Comptoir Français de l'Azote (C.F.A.)*, con sede a Parigi, ha presentato alla Commissione, ai termini degli articoli 2 e 5 del regolamento n. 17, una domanda d'attestazione negativa e, in via subordinata, una notifica allo scopo di far beneficiare delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato, l'accordo in forza del quale 28 imprese francesi azioniste del C.F.A. affidano a questo la vendita di tutta la loro produzione di fertilizzanti azotati semplici, o di parte di essa, tanto in Francia quanto all'esportazione.

L'accordo in questione è stato concluso con il C.F.A., nell'ambito del *Syndicat Professionnel de l'Industrie des Engrais azotés*, dalle 28 imprese sotto indicate, aventi tutte sede in Francia :

- Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais, Douai,
- Houillères du Bassin de Lorraine, Saint-Avold,
- Houillères du Bassin d'Aquitaine, Albi,
- Houillères du Bassin de la Loire, Saint-Etienne,
- Office National Industriel de l'Azote, Toulouse,
- Société Industrielle et Financière de Lens, Douvrin,
- Société Chimique de la Grande Paroisse, Paris,
- Ammoniaque de Liévin S.A., Paris,
- Société Générale d'Engrais et Produits Chimiques Pierrefitte, Paris,
- Société des Produits Chimiques Courrières-Kuhlmann, Paris,
- Société Ammonia, Paris,
- Potasse et Engrais Chimiques, Paris,
- Société des Usines Chimiques Ugine Kuhlmann, Paris,
- Société d'Explosifs et de Produits Chimiques, Paris,

- Compagnie des Produits Chimiques de Roche-la-Molière, Paris,
- Société Chimique d'Engrais et de Produits de Synthèse du Sud-Ouest, Paris,
- Produits Chimiques Péchiney-Saint-Gobain, Neuilly,
- Union Sidérurgique Lorraine, Paris,
- Gaz de France, Paris,
- Société Lorraine-Escout, Paris,
- Société Mosellane de Sidérurgie, Paris,
- Société Métallurgique de Normandie, Paris,
- Société Lorraine de Laminage Continu, Paris,
- Société de Wendel et Cie, Paris,
- Société des Fonderies de Pont-à-Mousson, Nancy,
- Compagnie des Forges de Châtillon, Commentry et Neuves Maisons, Paris,
- S.A. Denain-Anzin, Paris,
- Société des Aciéries et Tréfileries de Neuves Maisons, Châtillon, Paris.

2. Il 15 marzo 1967 la Commissione comunicò alle imprese partecipanti, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e in applicazione del regolamento n. 99/63/CEE (2), che non intendeva rilasciare l'attestazione negativa richiesta ritenendo che l'accordo, così come era stato applicato fino a quel momento, dava luogo a certe pratiche suscettibili di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e aventi per oggetto e per effetto di restringere e di falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

La Commissione fece inoltre sapere che essa non intendeva neanche accordare il beneficio delle disposizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato ritenendo che l'accordo, ricadente così sotto il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, non contribuiva né a migliorare la produzione o la distribuzione dei fertilizzanti azotati semplici né a promuovere il progresso tecnico o economico.

In seguito a questa comunicazione degli addebiti, le imprese partecipanti hanno deciso di rinun-

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

(2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

ciare alle pratiche contestate, e di modificare l'accordo al fine di ottenere il rilascio de un'attestazione negativa. Le modifiche sono state comunicate alla Commissione nel 28 luglio 1967.

3. Il contenuto dell'accordo attualmente in vigore è il seguente. I prodotti contemplati dall'accordo sono tutti i fertilizzanti azotati semplici ad uso agricolo, prodotti dalle azioniste del C.F.A. e messi a disposizione di questo.

Il C.F.A., che è l'organo esecutivo dell'accordo, è incaricato di vendere, senza previsione espressa di esclusiva, in Francia e nei paesi esterni alla C.E.E., per conto delle varie imprese, i quantitativi che queste gli affidano. Gli è vietato, d'ora inanzi, di intervenire in qualunque modo nelle esportazioni verso paesi del mercato comune, non potendo queste essere effettuate che singolarmente dai produttori e dai loro rivenditori.

Ogni anno, dopo aver stabilito i programmi di produzione per la campagna successiva, i produttori determinano i quantitativi da affidare, per la vendita, al C.F.A. o ad altri servizi commerciali; questo programma iniziale può venire modificato secondo le necessità.

Gli ordinativi che il C.F.A. riceve per forniture sul mercato interno vengono da esso ripartiti fra i suoi membri secondo i quantitativi disponibili negli stabilimenti, le preferenze indicate dall'acquirente o, in mancanza, la distanza più breve fra uno stabilimento e la stazione del cliente.

Il C.F.A. che in Francia vende a grossisti o a distributori locali, pratica, per i fertilizzanti azotati messi a sua disposizione, prezzi di vendita uguali per ciascun tipo di prodotto, qualunque ne sia il fornitore. Questi prezzi, fissati per ogni mese della campagna agricola, sono prezzi franco stazione cliente.

Ognuno dei fertilizzanti azotati venduti dal C.F.A. sul mercato interno è pagato a tutti i produttori a

un prezzo unico alla fine dell'esercizio. Questo prezzo viene determinato in base al totale dei ricavi ottenuti per il fertilizzante in questione, dedotti gli oneri commerciali e le spese di gestione del C.F.A.

Il C.F.A. applica ai propri acquirenti francesi delle condizioni generali di vendita che non contengono alcun divieto di esportazione.

Gli ordinativi ricevuti dal C.F.A. per esportazioni da effettuare fuori della Comunità vengono da esso ripartiti fra le sue azioniste, tenendo conto delle loro disponibilità e della loro posizione geografica. I prezzi di vendita sono fissati in ogni singolo caso dal C.F.A., dopo trattative con gli acquirenti.

Dal 1° luglio 1967 la perequazione dei prezzi dei fertilizzanti azotati venduti dal C.F.A. all'esportazione non è più collegata con i risultati delle vendite sul mercato interno. A prezzo equivalente i produttori non sono più pertanto interessati ad esportare di preferenza, tramite il C.F.A., all'esterno della Comunità piuttosto che individualmente all'interno della Comunità.

In caso di esportazione fuori della Comunità, le condizioni di vendita del C.F.A. fanno obbligo agli acquirenti di garantire che la merce verrà utilizzata in un determinato paese, e ciò per ragioni di ordine fiscale.

4. Ai termini dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, la Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro osservazioni nel termine di cinque settimane dalla data della presente pubblicazione, inviandole con riferimento alla pratica n. IV/666 all'indirizzo seguente :

Commissione delle Comunità Europee
Direzione generale « Regole di Concorrenza »
Direzione « Intese e monopoli ; affari individuali »
12, avenue de Broqueville,
Bruxelles 15 (Belgio).

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

Rettifica al bando di gara n. 623

(67/601/CEE)

Il bando di gara n. 623

per una gara indetta dalle Antille Olandesi, pubblicato nel n. 195 della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* del 15 agosto 1967,

concernente :

Fornitura e montaggio, nell'isola di San Martino, di un impianto d'acqua potabile con sistema di distillazione d'acqua di mare, nonché esecuzione di lavori supplementari, quali la costruzione di un edificio di servizio e di un deposito di combustibile,

è rettificato come segue (rettifiche in corsivo) :

- 1) Le offerte, in lingua olandese, dovranno pervenire a mezzo raccomandata all'Amministratore delle Finanze (Administrateur van Financiën — *Pietermaaiweg 4-4a, Willemstad, Curaçao (Nederlandse Antillen)*), al più tardi il 15 dicembre 1967, alle ore 18 locali. L'apertura delle offerte avrà luogo il 18 dicembre 1967, alle ore 9 locali, nell'ufficio dell'« *Administrateur van Financiën* » — *Pietermaaiweg 4-4a, Willemstad, Curaçao (Antille Olandesi)*.

Le offerte, in busta chiusa, possono anche essere deposte, prima dell'apertura delle stesse, in un'apposita urna sigillata e posta nell'ufficio dell'Amministratore delle Finanze a *Curaçao*.

- 2) Il Capitolato d'appalto, in lingua olandese, può essere richiesto a mezzo raccomandata indirizzata a :

Antille Olandesi	Europa
<i>Administrateur van Financiën, Pietermaaiweg 4-4a, Willemstad, Curaçao (Nederlandse Antillen)</i>	NEDECO Pob. 1029 L'AIA (Paesi Bassi)

Prezzo del Capitolato d'appalto

75 fiorini antillesi	100 fiorini olandesi
----------------------	----------------------

Modalità di pagamento :

<i>Pagamento in una delle banche locali, in favore di : « Administrateur van Financiën ».</i>	A mezzo assegno bancario, unito alla richiesta, intestato all'ordine di « NEDECO — Den Haag »
---	---

A ricezione del relativo importo, il Capitolato d'appalto sarà spedito all'acquirente, per via aerea, franco di porto o per mezzo più rapido.

Nel caso in cui il Capitolato fosse ritirato direttamente presso l'« Administrateur van Financiën », uno sconto di 25 fiorini antillesi sarà concesso sul prezzo d'acquisto del Capitolato.

Tutte le altre indicazioni restano invariate.

Nota aggiuntiva al bando di gara n. 624

(67/602/CEE)

Il bando di gara n. 624

per un gara indetta dalla Repubblica dell'Alto Volta, pubblicato nel n. 199 della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* del 18 agosto 1967,

concernente :

Sistemazione della strada R.F. n. 13 — Ouagadougou — Po — Frontiera Ghana (162,037 km) nella Repubblica dell'Alto Volta,

è da completarsi come segue (aggiunta in corsivo) :

Il Capitolato d'appalto, in lingua francese, può essere ottenuto presso :

Ufficio di Studi Schröderplanung

Am Kavalleriesand 49

61 Darmstadt (R.F. Tedesca).

Prezzo del capitolato : 800 DM.

Nel caso di richiesta scritta e a ricezione dell'importo sopraindicato, il Capitolato d'appalto sarà spedito all'acquirente per mezzo più rapido.

Nel caso di richiesta orale, il Capitolato d'appalto sarà consegnato direttamente dopo regolamento dell'importo stabilito.

Il pagamento del Capitolato può essere effettuato a mezzo vaglia postale od assegno bancario non sbarrato stabilito al nome del predetto « Ufficio ».

È anche disponibile un Capitolato comprendente unicamente la documentazione scritta cioè il Fascicolo delle prescrizioni speciali ed il Computo metrico (disegni e profili esclusi).

Prezzo di detto Capitolato : 39 DM (marchi tedeschi).

Il Capitolato in questione può essere richiesto alle stesse condizioni stabilite qui sopra per il Capitolato completo.

Tutte le altre indicazioni restano invariate.

Rettifica al bando di gara n. 625

(67/603/CEE)

Il bando di gara n. 625

per una gara indetta dalle Antille Olandesi, pubblicato nel n. 199 della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* del 18 agosto 1967,

concernente :

Fornitura e montaggio di quattro serbatoi in acciaio per acqua potabile di cui due della capacità utile di m³ 3.000 e due della capacità utile di m³ 500 nonché l'esecuzione di lavori supplementari di genio civile, nell'Isola di San Martino,

è rettificato come segue (rettifiche in corsivo) :

- 1) Termine di esecuzione : *12 mesi*.
- 2) Le offerte, in lingua olandese, dovranno pervenire a mezzo raccomandata all'Amministratore delle Finanze (« Administrateur van Financiën — p.a. Landsfinanciën ») — Pietermaai, 4-4a — Willemstad — Curaçao — Nederlandse Antillen —, al più tardi il 15 dicembre 1967, alle ore 18 locali. L'apertura delle offerte avrà luogo il 18 dicembre 1967, alle *ore 11 locali*, negli uffici della Afdeling Landsfinanciën — Pietermaai, 4-4a, Willemstad — Curaçao — Nederlandse Antillen —.

Le offerte, in busta chiusa, possono anche essere deposte, prima dell'apertura delle stesse, in un'apposita urna sigillata e posta nell'ufficio dell'Amministratore sopraccennato.

- 3) Il Capitolato d'appalto, in lingua olandese, può essere richiesto a mezzo raccomandata indirizzata a :

Antille Olandesi	Europa
<i>Administrateur van Financiën, Pietermaaiweg 4-4a, Willemstad, Curaçao (Antille Olandesi)</i>	NEDECO Pob. 1029 L'AIA (Paesi Bassi)

Prezzo del Capitolato d'appalto

75 fiorini antillesi

100 fiorini olandesi

Modalità di pagamento :

<i>Pagamento in una delle banche locali, in favore di : « Administrateur van Financiën ».</i>	A mezzo assegno bancario, unito alla richiesta, intestato all'ordine di « NEDECO — Den Haag »
---	---

A ricezione del relativo importo, il Capitolato d'appalto sarà spedito all'acquirente, per via aerea, franco di porto o per mezzo più rapido.

Nel caso in cui il Capitolato fosse ritirato direttamente presso l' « Administrateur van Financiën », uno sconto di 25 fiorini antillesi sarà concesso sul prezzo d'acquisto del Capitolato.

Tutte le altre indicazioni restano invariate.

INFORMAZIONI GENERALI

PROPOSTE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate di architetto*(Proposte della Commissione al Consiglio il 16 maggio 1967)*

(67/604/CEE)

1

Proposta di direttiva del Consiglio concernente l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate di architetto

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 54, paragrafi 2 e 3, 63, paragrafi 2 e 3, e 66,

Visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ⁽¹⁾, e in particolare il titolo IV A,

Visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi ⁽²⁾, e in particolare il titolo V C,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che i programmi generali prevedono la soppressione, prima della fine della seconda tappa, di qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità, in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, nelle attività dei servizi tecnici di cui al gruppo 833 della nomenclatura delle Nazioni Unite ;

Considerando che tale gruppo comprende in particolare le attività di architetto ; che tali attività, per la loro natura e per la formazione da esse presupposta, devono formare oggetto di una direttiva particolare ;

Considerando che l'elencazione, di cui all'articolo 2, delle attività proprie dell'architetto non mira a definire la professione di architetto, ma unicamente a precisare il campo d'applicazione della direttiva ;

Considerando che la presente direttiva non si applica alle attività delle società industriali di costruzione, le quali sono contemplate dalle due direttive del Consiglio, del 7 luglio 1964, concernenti, da un lato, l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate di trasformazione che rientrano nelle classi 23-40 CITI (industria ed artigianato) e, dall'altro,

⁽¹⁾ GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 36/62.

⁽²⁾ GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 32/62.

le modalità delle misure transitorie nell'ambito delle attività non salariate di trasformazione che rientrano nelle classi 23-40 CITI (industria ed artigianato) ⁽¹⁾ ;

Considerando che l'espressione « società », di cui all'articolo 1 della presente direttiva, si riferisce unicamente alle associazioni di architetti che abbiano assunto la forma di società ai sensi dell'articolo 58 ; che, in tale materia, la presente direttiva prevede unicamente la soppressione delle restrizioni ; che la direttiva lascia pertanto impregiudicate le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che, applicabili senza distinzioni fondate sulla nazionalità, vietano alle società l'esercizio di una delle attività previste dalla presente direttiva, o ne assoggettano l'esercizio a talune condizioni ;

Considerando che la presente direttiva contempla le attività di architetto limitatamente alle attività che sono esercitate, in vari Stati membri, col titolo legale di architetto ; che altre attività affini a quella dell'architetto, come ad esempio quella di « architetto paesaggista » o di « architetto di interni », sono contemplate dalla presente direttiva solo in quanto chi le esercita ha diritto per legge di portare il titolo di architetto ; che inoltre, per la medesima ragione, le attività che possono legalmente essere esercitate anche da un ingegnere sono comprese nella presente direttiva solo se chi le esercita ha diritto per legge di portare il titolo di architetto ;

Considerando che in numerosi Stati membri esistono organizzazioni professionali di diritto pubblico, alle quali è obbligatorio iscriversi ; che è pertanto necessario garantire ai cittadini degli Stati membri beneficiari della direttiva la possibilità di iscriversi a tali organizzazioni ; che, d'altra parte, in caso di prestazione di servizi, il richiedere una siffatta iscrizione, la quale è legata al carattere stabile e permanente dell'attività esercitata nel paese ospitante, costituirebbe incontestabilmente una remora per il prestatore, dato il carattere temporaneo della sua attività ; che, quindi, è opportuno non richiedere l'iscrizione ; che, in tal caso, è tuttavia necessario assicurare il controllo della disciplina professionale di competenza delle suddette organizzazioni professionali ; che, a tal uopo, con riserva dell'applicazione dell'articolo 63 del Trattato, è stata prevista la possibilità d'imporre al beneficiario d'indirizzare all'autorità competente una preventiva comunicazione della sua intenzione di effettuare la prestazione di servizi ;

Considerando che il regime applicabile ai lavoratori salariati che accompagnano il prestatore di servizi o agiscono per conto di quest'ultimo è regolato dalle disposizioni adottate in applicazione degli articoli 48 e 49 del Trattato ;

Considerando che le condizioni di trasferimento e di soggiorno dei beneficiari della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi hanno formato oggetto di due direttive adottate dal Consiglio il 25 febbraio 1964 ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Gli Stati membri sopprimono, a favore delle persone fisiche e delle società menzionate al titolo I dei programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi, qui appresso denominate beneficiari, le restrizioni di cui al titolo III dei suddetti programmi, per quanto concerne l'accesso alle attività menzionate nell'articolo 2 e l'esercizio delle medesime.

Articolo 2

1. Nel quadro delle attività non salariate di cui al gruppo 833 dell'allegato II del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, le disposizioni della presente direttiva si applicano alle attività di architetto.

2. Ai sensi della presente direttiva, rientrano in particolare nella sfera di attività e di responsabilità dell'architetto l'ideazione e realizzazione di un'opera di costruzione e in particolare l'elaborazione e la firma dei progetti di tale opera, sia sotto il profilo estetico che tecnico, nonché la sintesi delle diverse attività che concorrono alla realizzazione dell'opera stessa.

L'attività e la responsabilità dell'architetto possono altresì espletarsi nel settore dell'urbanistica e del riordinamento del territorio ed esplicarsi sotto forma di consulenza o di perizia.

Articolo 3

1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni che in particolare :

a) impediscono ai beneficiari di stabilirsi nel paese ospitante o di prestarvi servizi alle stesse condizioni e con gli stessi diritti ed obblighi dei nazionali ;

⁽¹⁾ GU n. 117 del 13. 7. 1964, pag. 1880/64 e 1863/64.

⁽²⁾ GU n. 56 del 4. 4. 1964, pag. 845/64 e 850/64.

b) risultano da una prassi amministrativa o professionale che si risolve per i beneficiari in un trattamento discriminatorio rispetto ai nazionali.

2. Fra le restrizioni da sopprimere vi sono particolarmente quelle risultanti da norme che vietano o limitano, nei riguardi dei beneficiari, lo stabilimento o la prestazione dei servizi, prescrivendo:

a) *in Belgio*

— il requisito nella nazionalità belga ai sensi dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1939 (Moniteur Belge del 25 marzo 1939);

— il possesso di una tessera professionale (carte professionnelle) (art. 1 della legge 19 febbraio 1965).

b) *in Francia*

— il possesso della nazionalità francese conformemente al n. 1, del paragrafo 1, dell'articolo 2, della legge 31 dicembre 1940, nonché l'autorizzazione individuale prevista dal paragrafo 2, dell'articolo 2 della stessa legge (Journal Officiel del 26 gennaio 1941).

c) *in Italia*

Il possesso della nazionalità italiana (art. 7 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537) (Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1926).

d) *nel Lussemburgo*

La durata limitata delle autorizzazioni concesse agli stranieri (art. 21 della legge 2 giugno 1962, Mémorial A, n. 31 del 19 giugno 1962).

Articolo 4

Quando, per l'accesso alle attività previste dall'articolo 2, o per il loro esercizio, lo Stato membro ospitante esige dai propri cittadini l'iscrizione ad un'organizzazione professionale o ad un ente di diritto pubblico, ovvero quando, in uno Stato membro ospitante, tale iscrizione è la conseguenza legale dell'ammissione all'esercizio delle attività in questione, tale Stato garantisce ai cittadini degli altri Stati membri;

— in caso di stabilimento, l'iscrizione all'organizzazione professionale o all'ente di diritto pubblico alle stesse condizioni e con gli stessi diritti ed obblighi dei nazionali;

L'iscrizione comporta il diritto di voto e l'eleggibilità, nonché il diritto di accedere ai posti direttivi dell'organizzazione professionale o dell'ente di diritto pubblico. Tuttavia, tali posti direttivi possono

essere riservati ai nazionali, qualora l'organizzazione professionale o l'ente di diritto pubblico partecipi, in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare, all'esercizio dei pubblici poteri;

— in caso di prestazione di servizi, i cittadini degli altri Stati membri sono dispensati dall'iscrizione; lo Stato membro può tuttavia prescrivere, quando la prestazione richieda, un soggiorno temporaneo sul suo territorio, che i prestatori ne debbano preventivamente informare l'autorità competente che assicura il rispetto della disciplina professionale.

Articolo 5

Qualora esista nello Stato membro ospitante un'organizzazione professionale o un ente di diritto pubblico, l'adesione ai quali non sia obbligatoria, lo Stato membro garantisce ai cittadini degli altri Stati membri la facoltà d'isciversi a tali organismi alle stesse condizioni e con gli stessi diritti ed obblighi dei nazionali, sempreché possano avvalersi di tale facoltà a motivo delle loro attività professionali.

L'iscrizione comporta il diritto di voto e, in caso di stabilimento, l'eleggibilità ed il diritto di accedere ai posti direttivi dell'organizzazione professionale o dell'ente di diritto pubblico. Tuttavia, i posti direttivi possono essere riservati ai nazionali, qualora l'organizzazione o l'ente di diritto pubblico di cui trattasi partecipi, in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare, all'esercizio dei pubblici poteri.

Articolo 6

Gli Stati membri ospitanti garantiscono ai cittadini degli Stati membri la facoltà d'isciversi alle organizzazioni professionali di diritto privato, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti ed obblighi dei nazionali, sempreché possano avvalersi di tale facoltà a motivo delle loro attività professionali.

L'iscrizione comporta il diritto di voto e, in caso di stabilimento, l'eleggibilità ed il diritto di accedere ai posti direttivi di tali organizzazioni.

Articolo 7

1. Lo Stato membro ospitante che, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2, richieda ai propri cittadini determinati requisiti di moralità o di onorabilità, accetta come prova sufficiente degli stessi, nei riguardi dei cittadini degli altri Stati

membri, un certificato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, che dichiara soddisfatte le condizioni di moralità e di onorabilità in esso richieste per l'accesso all'attività di cui trattasi.

Quando lo Stato membro di origine o di provenienza non richieda condizioni di questa natura per l'accesso all'attività di cui trattasi, lo Stato membro ospitante può esigere dai cittadini dello Stato membro di origine o di provenienza un estratto del casellario giudiziale e inoltre, se questo documento non comprovi a sufficienza le condizioni richieste dallo Stato membro ospitante, un attestato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro di origine o di provenienza che corrisponda al documento dello Stato membro ospitante.

2. Quando in uno Stato membro di origine o di provenienza e in uno Stato membro ospitante esistano disposizioni legislative o regolamentari sull'osservanza della moralità o dell'onorabilità nell'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 2, lo Stato membro ospitante ottiene, su richiesta, le informazioni necessarie. Queste informazioni indicano le sanzioni disciplinari o professionali che sono state inflitte all'interessato.

Gli Stati membri garantiscono la segretezza nella trasmissione di tali informazioni. Gli Stati membri rimangono competenti per gli effetti sul loro territorio delle sanzioni disciplinari o professionali incorse in un altro Stato membro.

3. Quando lo Stato membro ospitante richieda ai beneficiari, per l'accesso a una delle attività di cui all'articolo 2 o per l'esercizio delle stesse, la prova che essi non sono stati anteriormente dichiarati falliti e che le informazioni rilasciate ai cittadini degli altri Stati membri conformemente ai paragrafi 1 e 2 non forniscano tale prova, detto Stato accetta, per i beneficiari cittadini degli altri Stati membri, una dichiarazione giurata dell'interessato, resa davanti a un'autorità competente, un notaio o un organismo professionale qualificato dello Stato membro di origine o di provenienza.

Quando nello Stato membro ospitante la capacità finanziaria va provata, questo Stato membro accetta, come equivalenti agli attestati rilasciati sul proprio territorio, gli attestati rilasciati da banche dello Stato membro di origine o di provenienza o, in mancanza, un documento rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro di origine o di provenienza.

4. I documenti di cui ai paragrafi da 1 a 3 non dovranno, all'atto della presentazione, essere di data anteriore a tre mesi.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano allo stabilimento dei cittadini di uno Stato membro in un altro Stato membro.

6. Gli Stati membri designano, entro il termine previsto all'articolo 12, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti e delle informazioni di cui sopra e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 8

1. Lo Stato membro ospitante che, per l'accesso a una delle attività di cui all'articolo 2 o l'esercizio delle stesse, richieda ai propri cittadini una delle condizioni dell'articolo 7, accetta, in caso di prestazione di servizi, che i prestatori cittadini degli altri Stati membri presentino un documento unico rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro di origine o di provenienza, in sostituzione dei documenti, dichiarazioni e attestati di cui all'articolo 7.

2. Il documento unico di cui al paragrafo precedente non dovrà, all'atto della presentazione, essere di data anteriore a 12 mesi.

3. Gli Stati membri designano, entro il termine previsto all'articolo 12, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio del documento di cui sopra e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 9

Gli Stati membri ospitanti riconoscono ai cittadini degli altri Stati membri che adempiono alle condizioni previste dagli articoli 2 e 3 della direttiva del Consiglio del, intesa al reciproco riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli concernenti le attività non salariate di architetto, il diritto di far uso del titolo professionale lecito dello Stato membro ospitante, o della sua abbreviazione.

Articolo 10

Lo Stato membro ospitante che, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2 o per l'esercizio delle stesse, richieda ai propri cittadini di prestar giuramento, provvede, qualora la formula del giuramento non possa essere proferita dai cittadini degli altri Stati membri, a che una formula appropriata e equivalente possa essere presentata alla scelta degli interessati.

Articolo 11

Gli Stati membri non accordano ai propri cittadini che si recano in un altro Stato membro allo scopo di esercitarvi una delle attività di cui all'articolo 2, alcun aiuto che possa falsare le condizioni di stabilimento.

Articolo 12

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di un anno a decorrere dalla sua notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 13

La presente direttiva è destinata agli Stati membri.

2

Proposta di direttiva del Consiglio concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli relativi alle attività non salariate di architetto

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 57, paragrafo 1, e 66,

Visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ⁽¹⁾ e in particolare il titolo V, 1° comma,

Visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi ⁽²⁾, e in particolare il titolo VI, 1° comma,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che i programmi generali prevedono, oltre alla soppressione delle restrizioni, la necessità di esaminare se tale soppressione deve essere preceduta, accompagnata o seguita dal riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli riguardanti l'accesso alle attività in causa ed il loro esercizio ;

Considerando che, in vari Stati membri, la legge subordina l'accesso alle attività di architetto ed il loro esercizio al possesso di un diploma di architettura ; che in altri Stati membri, dove tale requisito non è richiesto, il diritto all'uso del titolo di architetto è tuttavia disciplinato dalla legge ;

Considerando che il reciproco riconoscimento dei titoli faciliterà l'accesso alle attività in questione, nonché l'esercizio delle stesse ;

Considerando, inoltre, che le condizioni della formazione degli architetti presentano nei sei Stati membri un'equivalenza tale che è apparso possibile procedere, parallelamente alla soppressione delle restrizioni, al riconoscimento reciproco di alcuni diplomi e titoli in tale settore ;

Considerando che i diplomi contemplati dalla presente direttiva forniscono la prova della qualificazione necessaria all'esercizio, a titolo indipendente, delle attività di architetto ; che l'attesto previsto dall'articolo 1 risulta dalla direttiva del Consiglio del , relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti le attività non salariate di architetto ; che, nella fattispecie, tale coordinamento prevede che i professionisti, in possesso di un titolo di formazione diverso da quelli elencati nell'articolo 2, possono tuttavia avvalersi, a determinate condizioni, della presente direttiva ;

Considerando che, per quanto concerne l'uso del titolo di formazione, per il fatto che una direttiva di reciproco riconoscimento di taluni diplomi non comporta necessariamente un'equivalenza materiale delle formazioni considerate dai diplomi medesimi, è opportuno autorizzarne l'uso soltanto nella lingua dello Stato membro di origine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Ciascuno Stato membro riconosce i titoli rilasciati dagli altri Stati membri che sono elencati all'articolo 2, dando a questi titoli lo stesso effetto sul proprio territorio che ai titoli che esso stesso rilascia. Esso riconosce pure l'attestato rilasciato in virtù dell'articolo 2 della direttiva del Consiglio del , relativa al coordinamento delle

⁽¹⁾ GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 36/62.

⁽²⁾ GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 32/62.

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti le attività non salariate di architetto.

Articolo 2

I titoli contemplati all'articolo 1 sono :

a) in Germania

il diploma di architettura rilasciato :

— dalle università tecniche di Aquisgrana, Berlino, Brunswick, Darmstadt, Hannover, Karlsruhe, Monaco e Stoccarda ;

— dalle scuole superiori di belle arti di Berlino-Charlottenburg, Dusseldorf, Francoforte, Amburgo, Kassel, Monaco e Norimberga ;

— dalle università tecniche di Danzica, Breslavia, Dresda, nonché dalla scuola superiore di architettura di Weimar, sempreché i diplomi rilasciati successivamente alla data dell'8 maggio 1945 siano accompagnati da un attestato rilasciato da un'autorità competente della Repubblica federale di Germania che ne certifichi l'equivalenza con i diplomi rilasciati dalle università tecniche o dalle scuole superiori sopra elencate.

b) in Belgio

il diploma di architettura rilasciato :

— dalle scuole nazionali superiori di architettura di Anversa e di Bruxelles, nonché dalla scuola provinciale superiore di architettura di Hasselt ;

— dalle accademie reali di belle arti di Bruxelles, Gand, Liegi e Mons ;

— dalle scuole di Saint-Luc di Bruxelles (Saint-Gilles e Schaerbeek), Gand, Liegi e Tournai ;

— dalle università di Gand, Liegi e Lovanio ;

— dalla commissione esaminatrice Centrale di Architettura.

c) in Francia

il diploma di architettura rilasciato :

— dalle scuole nazionali di architettura ;

— dalle scuola speciale di architettura ;

— dalla École nationale d'ingénieurs di Strasburgo.

d) in Italia

a) il certificato di abilitazione all'esercizio indipendente della professione di architetto, rilasciato dalla Commissione statale di esami, accompagnato dal diploma di architettura rilasciato :

— dalle università di Firenze, Napoli, Palermo e Roma ;

— dagli istituti politecnici di Milano e di Torino ;

— dall'istituto superiore di architettura di Venezia.

b) il certificato di abilitazione all'esercizio indipendente della professione di architetto, rilasciato dalla Commissione statale di esami, accompagnato dal diploma di ingegneria civile rilasciato dalle Università di Bari, Bologna, Cagliari, Genova, Napoli, Palermo, Padova, Pisa, Roma e Trieste, nonché dagli istituti politecnici di Milano e di Torino.

e) nei Paesi Bassi

il diploma di architettura rilasciato :

— dall'Università tecnica di Delft ;

— dalle ex-scuole superiori di architettura (HBO) di Amsterdam e di Tilbourg ;

— dagli istituti per la formazione di architetto di Amsterdam, Tilbourg, Groninga, Rotterdam, Arnhem e Maastricht, riconosciuti dallo Stato.

Articolo 3

1. Lo Stato membro ospitante che, per consentire l'accesso alle attività contemplate all'articolo 2 della direttiva del Consiglio del, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate di architetto o il loro esercizio, esiga dai propri cittadini, oltre ad uno dei titoli elencati all'articolo 2, un certificato di tirocinio, accetta come certificato equivalente l'attestato dell'esercizio effettivo e lecito delle attività in questione per un periodo pari alla durata del tirocinio e comunque non superiore a tre anni, rilasciato da un'autorità o da un organismo competente dello Stato membro di origine o di provenienza.

2. Gli Stati membri designano, entro il termine previsto all'articolo 6, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dell'attestato di cui sopra e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 4

1. Il titolo e l'attestato di cui all'articolo 1 vanno presentati dall'interessato prima dell'accesso alle attività in questione nello Stato membro ospitante.

2. L'autorità o l'organismo competente dello Stato membro ospitante può accertare, in sede di verifica dell'osservanza delle condizioni della presente di-

rettiva, la concordanza tra le attività dell'architetto e quelle certificate dall'attestato di cui all'articolo 3.

Articolo 5

Gli Stati membri ospitanti riconoscono ai cittadini degli altri Stati membri che soddisfino alle condizioni previste dagli articoli 2 e 3, il diritto di far uso del titolo di formazione lecito, o della sua abbreviazione, dello Stato membro di origine o di provenienza, scritti nella lingua di tale Stato e seguiti dal nome e dalla sede dell'istituto o della commissione esaminatrice che ha rilasciato il titolo stesso.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ter-

mine di un anno dalla sua notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 7

A decorrere dalla notificazione della presente direttiva, gli Stati membri avranno cura di comunicare alla Commissione, in tempo utile perché essa possa presentare le sue osservazioni, ogni successivo progetto di disposizione fondamentale legislativa, regolamentare o amministrativa che essi intendono adottare nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 8

La presente direttiva è destinata agli Stati membri.

3

Proposta di direttiva del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività non salariate di architetto

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 57, paragrafo 2, e 66,

Visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento⁽¹⁾, e in particolare il titolo V, 1° comma,

Visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi⁽²⁾, e in particolare il titolo VI, 1° comma,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che i programmi generali prevedono, oltre alla soppressione delle restrizioni, la necessità di esaminare se tale soppressione debba essere preceduta, accompagnata o seguita dal coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso alle attività in questione e il loro esercizio ;

Considerando che, in vari Stati membri, l'accesso alle attività di architetto ed il loro esercizio sono subordinati al possesso di un diploma unico di architettura ; che laddove una simile condizione non esiste, la formazione dell'architetto assume modalità diverse ;

Considerando che, ai fini del riconoscimento reciproco di tutti i diplomi nell'ambito della Comunità Economica Europea, appare necessario un coordinamento di alcune condizioni di formazione ; che, data la complessità dei problemi da risolvere, il coordinamento completo potrà essere attuato soltanto gradualmente ; che, in una prima fase, è opportuno prevedere un esame per titoli che permetta di accertare, principalmente sulla base di un'analisi delle relative formazioni, delle opere architettoniche e dell'esperienza acquisita, il livello di qualificazione raggiunto dai professionisti che hanno un titolo di formazione diverso da quelli previsti dall'articolo 2 della direttiva del Consiglio del, relativa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli concernenti le attività non salariate di architetto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Gli Stati membri in cui vige una regolamentazione dell'accesso alle attività di cui all'articolo 2 della direttiva del Consiglio del, concernente l'attuazione della libertà di stabilimento o della libera prestazione di servizi per le attività

⁽¹⁾ GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 36/62.

⁽²⁾ GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 32/62.

non salariate di architetto o del loro esercizio, vigilano affinché il beneficiario venga informato, a sua richiesta, prima di stabilirsi o prima di iniziare a esercitare un'attività temporanea, della regolamentazione alla quale sarebbe assoggettata, per sua natura, l'attività che egli si propone di esercitare.

Articolo 2

1. Gli Stati membri nei quali l'accesso alle attività contemplate dall'articolo 1, o il loro esercizio, non è subordinato in via esclusiva all'adempimento di una modalità di formazione, sancita da uno dei titoli elencati all'articolo 2 della direttiva del Consiglio del, relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli concernenti le attività non salariate di architetto, organizzano, per i propri cittadini che non sono in possesso di uno dei titoli suddetti, una modalità complementare di formazione, convalidata da un esame su titoli.

2. La Commissione esaminatrice è composta in maggioranza da professori delle scuole di architettura di cui all'articolo 2 della direttiva menzionata al precedente paragrafo.

3. Per poter partecipare all'esame per titoli, il professionista deve :

— essere in possesso di un diploma di licenza che concluda un ciclo almeno triennale di studi in architettura presso un istituto riconosciuto dallo Stato ;

— fornire le prove di aver esercitato un'attività nel settore dell'architettura per un periodo minimo di 6 anni, in particolare per quanto riguarda i progetti — elaborati dall'interessato e, negli Stati membri in cui la legislazione lo consente, da lui firmati — di lavori architettonici effettivamente realizzati.

4. L'esame per titoli comporta segnatamente l'elaborazione di uno schizzo e la discussione orale di esso.

Le interrogazioni fatte durante l'esame sono di livello analogo a quelle che si svolgono nell'esame finale richiesto per il conseguimento di uno dei titoli elencati all'articolo 2 della direttiva del Con-

siglio del, concernente il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli per le attività non salariate di architetto.

5. Il professionista che abbia superato l'esame per titoli riceve un attestato che lo dichiara in possesso di una qualificazione professionale equivalente a quella di chi possiede uno dei titoli di cui al paragrafo 1.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie perché i detentori di tale attestato possano beneficiare, per quanto riguarda le disposizioni di diritto interno o lo statuto di organizzazione professionale, di diritti e facilitazioni identici a quelli riconosciuti ai detentori di uno dei titoli elencati all'articolo 2 della direttiva del Consiglio del, intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e altri titoli concernenti le attività non salariate di architetto.

7. Gli Stati membri designano, entro il termine di cui all'articolo 3, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dell'attestato predetto e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di un anno dalla sua notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

A decorrere dalla notificazione della presente direttiva, gli Stati membri avranno inoltre cura di comunicare alla Commissione, in tempo utile perché essa possa presentare le sue osservazioni, ogni successivo progetto di disposizione fondamentale di ordine legislativo, regolamentare o amministrativo che essi intendono adottare nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva è destinata agli Stati membri.

4

Proposta di raccomandazione del Consiglio concernente i cittadini del Granducato del Lussemburgo titolari di un diploma di architettura rilasciato in uno Stato terzo

IL CONSIGLIO,

Approvando l'articolo 3 della direttiva concernente il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli per le attività non salariate di architetto ;

Constatando che detto articolo concerne unicamente i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati in uno Stato membro ;

Desideroso tuttavia di tener conto della situazione particolare dei cittadini lussemburghesi che hanno proseguito gli studi in uno Stato terzo, in quanto il Granducato del Lussemburgo non dispone di università ;

Raccomanda ai Governi degli altri Stati membri di facilitare ai cittadini del Granducato del Lussemburgo titolari di diplomi di architettura rilasciati in uno Stato terzo e riconosciuto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 10, della legge lussemburghese del 2 giugno 1962, l'accesso alle attività non salariate di architetto e il loro esercizio all'interno della Comunità, riconoscendo i suddetti diplomi sui loro territori.

**8189 — TABELLE COMPARATIVE DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE
APPLICABILI DEI PAESI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

3 — Regime agrario (Lavoratori indipendenti) — Situazione al 1° luglio 1966

1967. 22 pagine (francese, tedesco, italiano, olandese).

Prezzo : Lit. 250 ; FB 20,—.

Si tratta della 2^a edizione, aggiornata al 1° luglio 1966, della pubblicazione dallo stesso titolo già apparsa nel 1962 in ciclostile.

Il documento illustra il regime di sicurezza sociale vigente per i lavoratori indipendenti che operano nel settore dell'agricoltura, e consente, grazie a talune tavole schematiche, di effettuare rapidi confronti tra le discipline in vigore nei sei paesi.

Il documento si compone di un'introduzione e di una serie di tabelle riguardanti ogni singolo ramo di assicurazione.

Nell'introduzione vengono riassunte le principali soluzioni adottate dagli Stati membri in materia di sicurezza sociale per la categoria in questione, considerandole sotto i tre seguenti punti di vista : ambito d'applicazione, organizzazione, finanziamento.

Nell'analisi dedicata ad ogni singolo ramo della sicurezza sociale vengono fornite le principali informazioni riguardanti la legislazione, l'organizzazione, il finanziamento, i requisiti necessari per ottenere la concessione e l'importo delle prestazioni.

**PUBBLICAZIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

Raccolta della giurisprudenza della Corte

pubblicata in tedesco, francese, italiano e olandese

	FB	DM	FF	Lit.	Fl.
Volume I — X e indice (1954-1964)	2.500,—	200,—	246,—	31.000,—	180,—
Volume XI (1965)	400,—	32,—	39,—	5.000,—	29,—
Volume XII (1966)	500,—	40,—	50,—	6.250,—	36,50
Volume XIII (1967)	500,—	40,—	50,—	6.250,—	36,50

Raccolta di testi di legge

(testi legislativi relativi all'ordinamento, alla competenza ed alla procedura della Corte, con indice analitico)

pubblicata in tedesco, francese, italiano e olandese

	150,—	12,—	15,—	1.870,—	11,—
--	-------	------	------	---------	------

Opere e scritti giuridici sull'integrazione europea (Bibliografia)

Riedizione 1966	300,—	24,—	29,—	3.750,—	22,—
Supplemento 1967	150,—	12,—	15,—	1.870,—	11,—

Bibliografia della giurisprudenza europea

riguardante le decisioni giudiziarie relative ai Trattati istitutivi delle Comunità europee

	100,—	8,—	10,—	1.250,—	7,25
Supplemento 1967	100,—	8,—	10,—	1.250,—	7,25

Per l'acquisto dei volumi rivolgersi a

Germania :	Carl Heymanns Verlag, 18-32, Gereonstrasse, Colonia
Belgio :	Éts Émile Bruylant, 67, rue de la Régence, Bruxelles
Francia :	Éditions Sirey, 22, rue Soufflot, Parigi 5°
Italia :	Casa Editrice Dott. A. Giuffré, Via Solferino 19, Milano
Lussemburgo :	Servizio Pubblicazioni delle Comunità Europee, Ufficio di vendita, Place de Metz, 2, Lussemburgo
Paesi Bassi :	N.V. Martinus Nijhoff, Lange Voorhout 9, L'Aia
Altri paesi :	Servizio Pubblicazioni delle Comunità Europee, Ufficio di vendita, Place de Metz, 2, Lussemburgo